

Estratto dal registro per i patti di riserva della proprietà

L'Ufficio di esecuzione sottoscritto certifica che il registro del suo circondario contiene l'iscrizione seguente non ancora cancellata:
contiene l'iscrizione seguente, che è stata cancellata.²

Ufficio di esecuzione

¹ Cancellare ciò che non fa al caso.

Estratto del regolamento concernente l'iscrizione dei patti di riserva della

Art. 1. L'ufficio d'esecuzione del domicilio dell'acquirente è solo competente a ricevere la notifica ed a procedere all'iscrizione dei patti di riserva della proprietà. Se l'acquirente è domiciliato all'estero, ma ha nella Svizzera un domicilio d'affari, è competente l'ufficio d'esecuzione di questo domicilio. Qualora una località importante sia suddivisa in paucchi circondari d'esecuzione, l'autorità cantonale di vigilanza (vedi art. 21) designerà per tutta la località un unico ufficio di esecuzione, presso il quale dovranno essere fatte tutte le notifiche ed iscrizioni.

Art. 3. Qualora l'acquirente trasferisca il suo domicilio o il suo domicilio d'affari in un altro circondario d'esercizio e contemporaneamente in un'altra località (art. 1 cpv. 2), una nuova iscrizione può essere richiesta in ogni tempo, sia dall'alienante o suo avente diritto, sia dall'acquirente.

Fin tanto che la primitiva iscrizione non è cancellata, un estratto del registro del precedente domicilio è sufficiente per giustificare la nuova iscrizione.

L'ufficio del nuovo domicilio è tenuto a chiedere all'ufficio del precedente domicilio, a spese dell'istante, i documenti giustificativi ivi conservati (art. 15).

3 La primitiva iscrizione continua a spiegare i suoi effetti durante i tre mesi seguenti il cambiamento del domicilio o dei domicili d'affari. Qualora la nuova iscrizione sia effettuata successivamente, la riserva della proprietà è ripristinata in vigore solo con questa iscrizione.

Art. 4bis. Una cessione del credito dovrà essere annotata nel registro, a richiesta dell'alienante o del cessionario, al momento dell'iscrizione o posteriormente. L'atto di cessione, in originale o in copia autentica, sarà unito ai documenti conservati dall'ufficio.

Anche chi ha acquistato il credito ai pubblici incanti può chiederne l'annotazione nel registro in base ad un attestazione dell'ufficio che glielo ha aggiudicato. Quest'attestazione dev'essere prodotta in originale o in copia autentica.

Art. 18. In caso di pignoramento, l'ufficiale d'esecuzione non ha alcun obbligo di esaminare d'ufficio se i beni pignorati formano oggetto di un patto di riserva della proprietà iscritto nel registro, né di annotare nel verbale di riconoscimento

interessato entro il 31 marzo. L'opponente preciserà la data dell'iscrizione, il nome dell'acquirente, l'oggetto e l'ammontare del credito originariamente garantito; nello stesso tempo pagherà le spese della comunicazione dell'opposizione all'acquirente.